

L.R. 2 luglio 2019, n. 11: “Contributi ai comuni e alle unioni di comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace” – Oggetto assembleare n. 8363/2019

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo del pdl licenziato dalla
Commissione I “Bilancio, Affari generali ed istituzionali”
nella seduta del 18 giugno 2019**

Scheda tecnico-finanziaria

Il presente Progetto di Legge ha ad oggetto l'erogazione di un contributo regionale ai comuni e alle Unioni di Comuni che ospitano le sedi dei Giudici di pace con spese a carico proprio, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 156/2012 e comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'**articolo 1** istituisce un contributo annuale regionale ai Comuni e alle Unioni di Comuni che hanno richiesto ed ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, comportando un onere a carico del bilancio regionale. Circa la tipologia di spesa, si tratta di "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che sono quantificabili tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni, chiamata ad emanare futuri atti (vedi quanto previsto all'art. 2) per la concessione dei contributi. La disposizione non predetermina l'entità della spesa né direttamente né mediante la previsione di automatismi relativi al loro ammontare, al contrario prevede che i contributi possano essere concessi non oltre il 30% della spesa sostenuta dal comune, peraltro prevedendo un tetto di spesa, nell'art. 3, di Euro 50.000 per il 2019, pari alle risorse accantonate per le finalità del presente pdl. Circa l'adeguatezza delle risorse rispetto alle finalità della legge, si segnala che dei quindici uffici oggi attivi in Emilia-Romagna sono cinque quelli mantenuti presso le sedi comunali e che, dunque, avranno diritto al contributo: si tratta di Porretta Terme, Faenza, Lugo, Finale Emilia e Pavullo nel Frignano.

L'**articolo 2** ha natura regolativa, demandando alla Giunta la definizione di criteri e modalità di concessione del contributo, che non dovrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta dal Comune o dall'Unione di Comuni.

L'**articolo 3** si occupa della Norma Finanziaria che prevede, a copertura degli oneri introdotti dall'articolo 1, pari a 50.000€ per l'anno 2019, l'istituzione di appositi capitoli nell'ambito di Missioni e Programmi specifici nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del *Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti* del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

Per gli esercizi successivi al 2019, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).